

Relazione illustrativa degli emendamenti proposti da UNAA al d.l. n. 44/2021, in modo da consentire un miglior coordinamento con i d.l. n. 28/2020 e n. 137/2020 come convertiti

La presente relazione illustrativa descrive gli emendamenti che l'Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti (UNAA) propone al fine di intervenire sul d.l. n. 44/2021 in sede di conversione, così da meglio coordinare la disciplina delle note di udienza e delle udienze da remoto, già previste dai d.l. n. 28/2020 e n. 137/2020, nonché quella dell'estrazione delle copie dei provvedimenti giudiziari muniti di titolo esecutivo.

1. Modifiche alla disciplina delle note d'udienza (art. 6 d.l. n. 44/2021 e art. 4 d.l. n. 28/2020)

L'art. 4 del d.l. n. 28/2020, convertito con modifiche dalla l. n. 70/2020, prevede al comma 1 che: *“In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce i tempi massimi di discussione e replica.”*

Tale periodo si innesta nel comma dedicato alla discussione da remoto, originariamente introdotta dall'art. 84 del d.l. n. 18/2020, ponendosi in continuità con questa disciplina e trovando vigenza fino ad ora grazie al richiamo normativo dell'art. 25 d.l. n. 137/2020, poi convertito con l. n. 176/2020, e al recentissimo art. 6 d.l. n. 44/2021 del 1° aprile 2021 che sposta i termini finali al 31 luglio 2021.

Stando al dato letterale, l'art. 4 citato parrebbe porre una situazione di alternanza tra le note d'udienza e la discussione da remoto, ma la norma non chiarisce se per proporre le note sia necessaria la previa richiesta di parte di discussione orale, ponendosi dunque

in subordine rispetto ad essa, oppure se le note stesse sostituiscano la domanda di discussione orale in un rapporto escludente (o l'una o l'altra).

Considerata la posizione della giurisprudenza amministrativa prevalente ed i dubbi pratici che permangono al riguardo, UNAA propone al legislatore un emendamento, dedicato alle note di udienza, con cui aggiungere all'art. 6 del d.l. n. 44/2021 comma 1 sotto la lettera e) **un numero 1**), che prevede la sostituzione del periodo sopra riportato dell'art. 4 d.l. n. 28/2020 con *“una volta depositata la richiesta di discussione da remoto, in alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, la parte può depositare note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa, con cui può essere anche richiesto il passaggio in decisione della causa. Il difensore che deposita tali note è considerato presente a ogni effetto in udienza.”*

2. Modifica alla disciplina della richiesta di discussione da remoto (art. 6 d.l. n. 44/2021 e art. 4 d.l. n. 28/2020)

L'art. 4 comma 1 d.l. n. 28/2020, poi convertito, prevede un doppio regime per depositare la richiesta di discussione da remoto a seconda che si tratti di udienza pubblica, in cui il termine corrisponde a quello per il deposito delle memorie di replica, oppure di udienza cautelare per cui il termine è di cinque giorni liberi prima dell'udienza.

Successivamente, con l'art. 25 comma 3 d.l. n. 137/2020, poi convertito, il legislatore ha introdotto una finestra temporale per regolare il periodo transitorio (9-20 novembre 2020) in cui sia per udienze pubbliche, che cautelari, la parte avrebbe dovuto depositare la richiesta di discussione da remoto fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza.

Recentemente, il d.l. n. 44/2021, ora oggetto del procedimento di conversione in Parlamento, ha introdotto all'art. 6 una modifica dell'art. 25 comma 1 d.l. n. 137/2020 con cui sposta al 31 luglio 2021 la conclusione del periodo emergenziale in cui può

essere applicato l'art. 4 comma 1 d.l. n. 28/2020, senza però fare alcun riferimento all'art. 25 comma 3 d.l. n. 137/2020.

Così, i termini per presentare l'istanza di discussione orale sono confermati per l'udienza pubblica a quello per il deposito della memoria di replica ex art. 73 comma 1 d.lgs. n. 104/2010 (venti giorni prima dell'udienza nel rito ordinario e dieci nel rito speciale), mentre per la cautelare fino a cinque giorni prima. Il termine unificato di cinque giorni prima anche per le udienze pubbliche di cui all'art. 25 d.l. n. 137/2020 è così superato.

La normativa privilegia un regime diverso tra udienza pubblica e camerale, benché non sia dato comprendere il motivo per cui, in vista dell'udienza pubblica, la parte debba già essere certa di discutere o meno ben venti giorni (o dieci nel rito speciale) prima dell'udienza stessa ed in un momento, il deposito della memoria di replica, in cui difficilmente avrà già preso contezza del contenuto delle repliche avversarie.

Nessuna norma sembra tenere conto del fatto che solitamente le parti calibrano il “se” discutere ed il “che cosa dire” in udienza sull'ultimo atto avversario, considerando che proprio l'udienza è la sede processuale in cui proporre le proprie difese prima del passaggio in decisione della controversia.

Né viene esplicitato se i termini di cui sopra abbiano natura perentoria od ordinatoria, né l'orario entro cui debba avvenire il deposito (12.00-24.00).

Una possibile soluzione per evitare problemi pratici sarebbe quella, almeno per l'udienza pubblica, di posticipare di due giorni, rispetto al termine delle memorie di replica, il deposito dell'istanza di discussione da remoto, ponendo alle ore 24.00 il termine per il deposito dell'istanza stessa.

Anche considerando la posizione della giurisprudenza amministrativa, UNAA propone un emendamento al fine di rendere più chiara l'applicazione pratica della normativa.

L'emendamento consiste nell'inserire all'art. 6 d.l. n. 44/2021 comma 1 dopo la lettera e) **un numero 2)**, con una modifica dell'art. 4 d.l. n. 28/2020 comma 1, che prevede la sostituzione della frase *“può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito”* con la seguente: *“può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro le ore 24.00 del secondo giorno successivo al termine per il deposito delle memorie di repliche ovvero, per gli affari cautelari, il termine è fino alle ore 24.00 di quattro giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito”*.

3. Modifica del procedimento di estrazione dei provvedimenti giudiziari muniti di formula esecutiva nel processo amministrativo (art. 23 comma 9 bis d.l. n. 137/2020 e art. 136 comma 2 ter d.lgs. n. 104/2010)

L'art. 23 comma 9 bis d.l. n. 137/2020 prevede che *“La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie,*

di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale."

In virtù del combinato disposto degli artt. 39 e 136 comma 2 *ter* c.p.a., l'art. 23 comma 9 *bis* d.l. n. 137/2020 non è applicabile al processo amministrativo, con la conseguenza che in tale settore l'avvocato non può estrarre dal proprio fascicolo digitale la copia dei provvedimenti giurisdizionali muniti di formula esecutiva.

UNAA, al fine di estendere anche al processo amministrativo la portata dell'art. 23 comma 9 *bis* citato, propone l'inserimento all'art. 6 d.l. n. 44/2021 comma 1 dopo la lettera e) di **un numero 3**), che prevede all' art. 136 comma 2 *ter* c.p.a. la sostituzione delle parole "*Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'art. 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari*" con le seguenti "*Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità, a norma dell'art. 23 del D.Lsg. 7/3/2005 n. 82, equivalgono all'originale*".